

Codice A16170

D.D. 23 luglio 2015, n. 303

**Regolamento regionale 15/R/2006 - Definizione dell'area di salvaguardia di due pozzi acquedottistici denominati, rispettivamente, "P1" - codice univoco TO-P-05044 e "P2" - codice univoco TO-P-05045, ubicati nel Comune di Borgofranco d'Ivrea (TO).**

L'Autorità d'Ambito Territoriale Ottimale n. 3 "Torinese", d'intesa con il Comune di Borgofranco d'Ivrea (TO) e con la Società Metropolitana Acque Torino S.p.A. (S.M.A.T. S.p.A.), ente gestore del Servizio Idrico Integrato per il territorio comunale in questione, con nota in data 13 aprile 2015, ha trasmesso la Determinazione del Direttore Generale n. 68/2015 del 13 aprile 2015 con la documentazione a supporto della proposta di definizione dell'area di salvaguardia di due pozzi acquedottistici denominati, rispettivamente, "P1" - codice univoco TO-P-05044 e "P2" - codice univoco TO-P-05045, ubicati nella particella catastale n. 74 del foglio di mappa n. 28 censito al C.T. del medesimo Comune di Borgofranco d'Ivrea.

Precedentemente l'Autorità d'Ambito n. 3, nel merito dell'istruttoria preliminare condotta dai propri uffici, aveva richiesto al Proponente (SMAT S.p.A.) di fornire alcune integrazioni alla documentazione inizialmente trasmessa; la SMAT S.p.A., con note in data 21 febbraio 2014 ed in data 22 gennaio 2015, ha integrato la documentazione facendo pervenire quanto richiesto.

I due pozzi acquedottistici di cui sopra sono così completati:

- "P1", profondo 50,00 metri, filtra tra -29,00 e -47,00 metri;
- "P2", profondo 49,00 metri, filtra tra -25,00 e -28,00 metri e tra -31,00 e -40,00 metri.

Sono pertanto conformi ai disposti della legge regionale 30 aprile 1996, n. 22, così come modificata dalla legge regionale 7 aprile 2003, n. 6, poiché filtrano esclusivamente al di sopra della base dell'acquifero superficiale - approvata con D.G.R. n. 34-11524 del 3 giugno 2009, successivamente modificata dalla determinazione n. 900 del 3 dicembre 2012.

La presenza di strutture produttive, artigianali e di servizio nonché linee viarie all'interno della zona di rispetto ristretta e allargata sono compatibili con quanto previsto dall'articolo 6 del Regolamento regionale 15/R del 2006, purché non cambi la destinazione d'uso o siano oggetto di trasformazioni che aumentino il livello di rischio per la risorsa.

La proposta di definizione è stata determinata in funzione di una portata massima pari a 9,00 l/s prelevata contemporaneamente dai due pozzi e sulla base delle risultanze di uno studio idrogeologico che ha evidenziato un alto grado di vulnerabilità dell'acquifero captato.

L'area di salvaguardia che ne è risultata ha le seguenti caratteristiche dimensionali:

- zona di tutela assoluta, di forma poligonale e adeguata rispetto alla vigente normativa, contenente al suo interno i due pozzi e avente una superficie pari a 4.075,00 metri quadri;
- zona di rispetto ristretta, di forma sub-ellittica, unica per entrambi i pozzi, dimensionata sulla base dell'isocrona a 60 giorni, rappresentata dalla poligonale che involupa le zone di rispetto ristrette dei due pozzi;
- zona di rispetto allargata, di forma sub-ellittica, unica per entrambi i pozzi, dimensionata sulla base dell'isocrona a 365 giorni, rappresentata dalla poligonale che involupa le zone di rispetto allargate dei due pozzi.

Le suddette zone sono rappresentate con le relative dimensioni e con l'elenco delle particelle catastali interessate nell'elaborato "Tav. 4 - Comune di Borgofranco d'Ivrea - Provincia di Torino - Pozzo P1 (TO-P-05044) e Pozzo P2 (TO-P-05045) - Carta dei centri di potenziale pericolo e delimitazione delle aree di salvaguardia (D.Lgs. 152/2006 e D.P.G.R. 11/12/2006 n. 15/R) - scala 1:2.000", agli atti con la documentazione trasmessa.

La proposta sopraindicata ricade totalmente nel territorio del Comune di Borgofranco d'Ivrea (TO) che l'ha approvata con deliberazione della Giunta Comunale n. 54 del 9 aprile 2014.

L'Agenzia Regionale per la Protezione Ambientale di Torino, con nota in data 28 aprile 2014, ha considerato adeguata e conforme ai criteri generali di cui al Regolamento regionale 11 dicembre 2006, n. 15/R, la proposta di definizione di area di salvaguardia presentata condividendo, tra l'altro, l'individuazione e la valutazione dei centri di rischio effettuata dal Proponente.

Nella medesima nota, la stessa ARPA, ha trasmesso alcune osservazioni in merito ai potenziali centri di rischio ed alle misure necessarie alla messa in sicurezza delle attività che interferiscono con l'area di salvaguardia proposta rilevando, tuttavia, che:

- a livello precauzionale occorre indicare eventuali alternative di approvvigionamento potabile in caso si verificano problematiche nei due pozzi analizzati;
- si provveda ad attivare un sistema di monitoraggio delle acque in afflusso ai due punti di captazione quale sistema di protezione dinamica.

L'Azienda Sanitaria Locale TO4 di Ciriè, Chivasso e Ivrea – Dipartimento di Prevenzione – Struttura Complessa Igiene degli Alimenti e della Nutrizione – Sede di Ivrea, con nota in data 19 giugno 2014, ha espresso il proprio parere nel quale ha evidenziato che esegue periodicamente sulle acque dei pozzi i controlli analitici previsti dalla legge vigente sia direttamente sulla testata delle opere di presa sia presso alcuni punti di utenza della rete di distribuzione, a valle del trattamento di disinfezione. Dall'esame dei risultati ottenuti è emerso che l'acqua emunta è interessata dalla presenza di ferro con andamento crescente nel corso degli anni e, in alcuni casi, valori superiori al valore di parametro di cui al decreto legislativo 2 febbraio 2001, n. 31, rientrati tuttavia nei limiti di legge nei campionamenti successivi.

Nella medesima nota, la stessa ASL, ha sottolineato che, dal momento che i due pozzi rappresentano la quasi totalità dell'approvvigionamento del Comune di Borgofranco d'Ivrea, sarebbe opportuno prevedere un adeguato sistema di monitoraggio delle acque captate anche mediante l'installazione di piezometri di controllo a monte della direzione di falda.

In conformità a quanto previsto nell'Allegato B del regolamento regionale 15/R del 2006, la documentazione presentata comprende i criteri di base per la predisposizione del Piano di utilizzazione dei fertilizzanti e dei prodotti fitosanitari per le particelle catastali ricadenti all'interno dell'area di salvaguardia. Tale proposta ha evidenziato una massima suscettibilità di contaminazione della risorsa (Classe 1) e costituisce il riferimento tecnico di base per l'impiego di concimi chimici, fertilizzanti e prodotti fitosanitari nelle attività agricole.

Con la determinazione n. 431-144822 del 3 giugno 2003 la Provincia di Torino ha autorizzato provvisoriamente il Comune di Borgofranco d'Ivrea alla continuazione dell'esercizio della derivazione di acque sotterranee per uso potabile tramite i due pozzi denominati "P1" – codice univoco TO-P-05044 e "P2" – codice univoco TO-P-05045, ubicati nel medesimo Comune.

Successivamente, con la determinazione n. 766-1017824 del 19 settembre 2007, la Provincia di Torino ha trasferito – ai sensi del Regolamento regionale 29 luglio 2003, n. 10/R – la titolarità dell'autorizzazione provvisoria di cui sopra alla Società Metropolitana Acque Torino S.p.A., ente gestore del Servizio Idrico Integrato per il territorio comunale di Borgofranco d'Ivrea.

Ai sensi della vigente normativa in materia, è stata data comunicazione dell'avvio del procedimento amministrativo con la pubblicazione del relativo avviso sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte n. 18, in data 7 maggio 2015.

Tutto ciò premesso,

## IL DIRIGENTE

considerato che dall'esame della documentazione trasmessa è stato possibile accertare che la proposta di definizione è conforme ai criteri generali di cui al Regolamento regionale 11 dicembre 2006, n. 15/R recante "Disciplina delle aree di salvaguardia delle acque destinate al consumo umano (Legge regionale 29 dicembre 2000, n. 61)";

atteso che l'area di salvaguardia proposta è stata dimensionata attraverso l'utilizzo di criteri tecnici rispondenti alla necessità di tutela delle acque destinate al consumo umano;

accertato che i due pozzi denominati "P1" – codice univoco TO-P-05044 e "P2" – codice univoco TO-P-05045, ubicati nel Comune di Borgofranco d'Ivrea (TO), sono stati inseriti nel Programma di adeguamento delle captazioni esistenti ai sensi della lettera b), comma 1 dell'articolo 9 del Regolamento 15/R del 2006, approvato con deliberazione n. 408 dell'Autorità d'Ambito Territoriale Ottimale n. 3 "Torinese", in data 2 dicembre 2010;

ritenuto che la proposta di definizione dell'area di salvaguardia può essere accolta a condizione che siano garantiti comunque gli adempimenti di legge vigenti sui requisiti di qualità delle acque destinate al consumo umano e sull'aspetto igienico della captazione, nonché siano posti in essere tutti i controlli e gli interventi segnalati nei pareri dell'ARPA e dell'ASL competenti, e in particolare che:

- si provveda alla sistemazione e manutenzione della zona di tutela assoluta, così come previsto dall'articolo 4 del Regolamento regionale 15/R del 2006, che dovrà essere completamente dedicata alla gestione della risorsa e, se possibile, recintata al fine di garantire l'integrità e l'efficienza delle relative opere;
- si provveda alla verifica delle condizioni di drenaggio delle acque meteoriche e di dilavamento della viabilità ricadente all'interno dell'area di salvaguardia procedendo, ove necessario, alla loro raccolta e convogliamento all'esterno della stessa area;
- si provveda alla verifica dell'impermeabilizzazione del canale artificiale che attraversa l'area di salvaguardia e individuato con la denominazione *Canale Hydreg* al fine di adottare, nel caso, gli interventi necessari a garantirne la messa in sicurezza;
- si provveda alla verifica delle attività potenzialmente pericolose per la risorsa idrica captata che ricadono all'interno dell'area di salvaguardia al fine di adottare, nel caso, gli interventi necessari a garantirne la messa in sicurezza, con particolare riguardo all'attività di cava che non dovrà essere soggetta ad alcun ampliamento all'interno dell'area stessa ed alle aree per insediamenti industriali/artigianali, le cui aree di prevista espansione dovranno essere stralciate dal P.R.G.C. e riconvertite nel rispetto delle prescrizioni di cui all'articolo 6 del Regolamento regionale 11 dicembre 2006, n. 15/R;
- la presenza di strutture produttive, artigianali e di servizio nonché linee viarie all'interno della zona di rispetto ristretta e allargata sono compatibili con quanto previsto dall'articolo 6 del Regolamento regionale 15/R del 2006, purché non cambi la destinazione d'uso o siano oggetto di trasformazioni che aumentino il livello di rischio per la risorsa;
- l'impiego di concimi chimici, fertilizzanti e prodotti fitosanitari nella conduzione delle attività agricole sia effettuato sulla base di uno specifico Piano, da predisporre in conformità alle indicazioni di cui alla proposta di Piano allegata alla richiesta di definizione dell'area di salvaguardia;

vista la documentazione presentata, redatta in conformità a quanto previsto nell'Allegato B del Regolamento regionale 15/R del 2006 comprendente i criteri di base per la predisposizione del Piano di utilizzazione dei fertilizzanti e dei prodotti fitosanitari, per le particelle catastali ricadenti all'interno dell'area di salvaguardia, che dovrà altresì essere inviato sotto forma di comunicazione alla Città Metropolitana di Torino da quanti detengono i titoli d'uso delle particelle interessate;

dato atto che in assenza della formale comunicazione alla Città Metropolitana di Torino del Piano di utilizzazione dei fertilizzanti e dei fitosanitari resta vietato lo spandimento di concimi chimici, fertilizzanti o prodotti fitosanitari, fermo restando la conformità con quanto previsto dal Regolamento regionale 10/R del 2007 e s.m.i. in tema di utilizzazione degli effluenti zootecnici, ove più restrittivo;

dato atto che le attività agricole insistenti sull'area di salvaguardia potranno essere condotte in conformità alle disposizioni di legge secondo le previsioni del Piano di utilizzazione dei fertilizzanti e dei prodotti fitosanitari sopra richiamato;

vista la determinazione n. 431-144822, in data 3 giugno 2003, con la quale la Provincia di Torino ha autorizzato provvisoriamente il Comune di Borgofranco d'Ivrea alla continuazione dell'esercizio della derivazione di acque sotterranee per uso potabile tramite i due pozzi denominati "P1" – codice univoco TO-P-05044 e "P2" – codice univoco TO-P-05045, ubicati nel medesimo Comune;

vista la successiva determinazione n. 766-1017824 del 19 settembre 2007, con la quale la Provincia di Torino ha trasferito – ai sensi del Regolamento regionale 29 luglio 2003, n. 10/R – la titolarità dell'autorizzazione provvisoria di cui sopra alla Società Metropolitana Acque Torino S.p.A., ente gestore del Servizio Idrico Integrato per il territorio comunale di Borgofranco d'Ivrea;

visto il verbale di deliberazione della Giunta Comunale di Borgofranco d'Ivrea (TO) n. 54 del 9 aprile 2014 con il quale è stata approvata la proposta di definizione presentata;

vista la nota dell'Agenzia Regionale per la Protezione Ambientale di Torino, in data 28 aprile 2014 – prot. n. 35202;

vista la nota dell'Azienda Sanitaria Locale TO4 di Ciriè, Chivasso e Ivrea – Dipartimento di Prevenzione – Struttura Complessa Igiene degli Alimenti e della Nutrizione – Sede di Ivrea, in data 19 giugno 2014 – prot. n. 0357/0058163;

vista la Determinazione del Direttore Generale dell'Autorità d'Ambito Territoriale Ottimale n. 3 – "Torinese" n. 68/2015, in data 13 aprile 2015, di approvazione e presa d'atto della proposta di definizione presentata;

vista la nota, in data 13 aprile 2015 – prot. n. 0001080, dell'Autorità d'Ambito Territoriale Ottimale n. 3 – "Torinese", di trasmissione degli atti della medesima proposta di definizione;

vista la legge regionale 26 marzo 1990, n. 13 "Disciplina degli scarichi delle pubbliche fognature e degli scarichi civili" e successive modifiche ed integrazioni;

vista la legge regionale 30 aprile 1996, n. 22 "Ricerca uso e tutela delle acque sotterranee" e successive modifiche ed integrazioni;

visto il decreto legislativo 2 febbraio 2001, n. 31, “Attuazione della direttiva 98/83/CE relativa alla qualità delle acque destinate al consumo umano” e successive modifiche ed integrazioni;

visto il Regolamento regionale 29 luglio 2003, n. 10/R recante “Disciplina dei procedimenti di concessione di derivazione di acqua pubblica” e successive modifiche ed integrazioni;

visto il Regolamento regionale 20 febbraio 2006, n. 1/R recante “Disciplina delle acque meteoriche di dilavamento e delle acque di lavaggio di aree esterne (Legge regionale 29 dicembre 2000, n. 61)” e successive modifiche ed integrazioni;

visto il Regolamento regionale 11 dicembre 2006, n. 15/R recante “Disciplina delle aree di salvaguardia delle acque destinate al consumo umano (Legge regionale 29 dicembre 2000, n. 61)” e successive modifiche ed integrazioni;

visto il Regolamento Regionale 29 ottobre 2007, n. 10/R recante “Disciplina generale dell'utilizzazione agronomica degli effluenti zootecnici e delle acque reflue e programma di azione per le zone vulnerabili da nitrati di origine agricola (Legge regionale 29 dicembre 2000, n. 61)” e successive modifiche ed integrazioni;

visto l'articolo 17 della legge regionale 28 luglio 2008, n. 23;

visto l'articolo 7, lettera a) del provvedimento organizzativo allegato alla Deliberazione della Giunta Regionale n. 10-9336 del 1 agosto 2008;

vista la D.G.R. n. 34-11524 del 3 giugno 2009 *"Legge regionale 30 aprile 1996 n. 22, articolo 2, comma 7. Criteri tecnici per l'identificazione della base dell'acquifero superficiale e aggiornamento della cartografia contenuta nelle "Monografie delle macroaree idrogeologiche di riferimento dell'acquifero superficiale" del Piano di Tutela delle Acque, approvato con D.C.R. 117-10731 del 13/03/2007"*;

vista la determinazione n. 900 del 3 dicembre 2012 *"Aggiornamento della cartografia della base dell'acquifero superficiale nelle aree di pianura alla scala 1:50.000 e revisione dei parametri numerici relativi ai criteri tecnici orientativi – Legge Regionale 30 aprile 1996 n. 22, art. 2, comma 7"*

#### *determina*

a) L'area di salvaguardia dei due pozzi acquedottistici denominati, rispettivamente, “P1” – codice univoco TO-P-05044 e “P2” – codice univoco TO-P-05045, ubicati nel Comune di Borgofranco d'Ivrea (TO), è definita come risulta nell'elaborato *“Tav. 4 – Comune di Borgofranco d'Ivrea – Provincia di Torino – Pozzo P1 (TO-P-005044) e Pozzo P2 (TO-P-05045) – Carta dei centri di potenziale pericolo e delimitazione delle aree di salvaguardia (D.Lgs. 152/2006 e D.P.G.R. 11/12/2006 n. 15/R) – scala 1:2.000”*, allegato alla presente determinazione quale parte integrante e sostanziale.

b) La definizione dell'area di salvaguardia di cui alla lettera a) del presente provvedimento è strettamente dimensionata al valore di portata utilizzato per il calcolo delle isocrone, pari a 9,00 l/s per entrambi i pozzi – portata prelevata contemporaneamente dagli stessi.

c) Nell'area di salvaguardia di cui alla lettera a) del presente provvedimento si applicano i vincoli e le limitazioni d'uso definiti dagli articoli 4 e 6 del Regolamento regionale 11 dicembre 2006, n.

15/R recante “Disciplina delle aree di salvaguardia delle acque destinate al consumo umano”, relativi rispettivamente alla zona di tutela assoluta ed alla zona di rispetto, ristretta ed allargata.

Per quanto concerne le attività agricole interessanti l'area di salvaguardia, tenendo conto che le particelle catastali ricadono in classe 1, nella zona di rispetto ristretta è vietato il pascolamento, l'uso di fertilizzanti e di prodotti fitosanitari, mentre nella zona di rispetto allargato l'impiego di concimi chimici, fertilizzanti e prodotti fitosanitari potrà essere effettuato in conformità alle disposizioni di legge, in particolare, sulla base di uno specifico Piano di utilizzazione dei fertilizzanti e dei prodotti fitosanitari che coloro che detengono i titoli d'uso di tali particelle dovranno redigere in conformità alle indicazioni di cui alla proposta di Piano allegata alla richiesta di definizione dell'area di salvaguardia e presentare, sotto forma di comunicazione, alla Città Metropolitana di Torino ai sensi dell'articolo 6, comma 7 del regolamento regionale 15/R del 2006.

d) L'amministrazione comunale di Borgofranco d'Ivrea e la Città Metropolitana di Torino dovranno adottare tutti i necessari provvedimenti tecnici e amministrativi utili a salvaguardare l'area a monte della risorsa, ed in particolare non rilasciare autorizzazioni allo scarico di reflui civili ed industriali nella Dora Baltea e nel Canale artificiale Hydreg nei tratti interferenti con l'area di salvaguardia.

e) Il gestore del servizio acquedottistico per il territorio comunale di Borgofranco d'Ivrea (TO) – Società Metropolitana Acque Torino S.p.A., come definito all'articolo 2, comma 1, lettera l) del Regolamento regionale 15/R del 2006, è altresì tenuto agli adempimenti di cui all'articolo 7, commi 3 e 4 del citato Regolamento regionale 15/R/2006, nonché a:

- garantire che la zona di tutela assoluta, così come previsto dall'articolo 4 del Regolamento regionale 15/R del 2006, sia completamente dedicata alla gestione della risorsa e, se possibile, recintata al fine di garantire l'integrità e l'efficienza delle relative opere; l'accesso in tale zona dovrà essere consentito unicamente al personale autorizzato dall'ente gestore (Società Metropolitana Acque Torino S.p.A.) ed alle autorità di controllo;

- provvedere alla verifica delle condizioni di drenaggio delle acque meteoriche e di dilavamento della viabilità ricadente all'interno dell'area di salvaguardia procedendo, ove necessario, alla loro raccolta e convogliamento all'esterno della stessa area;

- provvedere alla verifica dell'impermeabilizzazione del canale artificiale che attraversa l'area di salvaguardia e individuato con la denominazione *Canale Hydreg* al fine di adottare, nel caso, gli interventi necessari a garantirne la messa in sicurezza;

- provvedere alla verifica delle attività potenzialmente pericolose per la risorsa idrica captata che ricadono all'interno dell'area di salvaguardia al fine di adottare, nel caso, gli interventi necessari a garantirne la messa in sicurezza, con particolare riguardo all'attività di cava che non dovrà essere soggetta ad alcun ampliamento all'interno dell'area stessa ed alle aree per insediamenti industriali/artigianali, le cui aree di prevista espansione dovranno essere stralciate dal P.R.G.C. e riconvertite nel rispetto delle prescrizioni di cui all'articolo 6 del Regolamento regionale 11 dicembre 2006, n. 15/R;

- provvedere ad eseguire, d'intesa con l'ARPA, l'ASL e l'Autorità d'Ambito e con frequenza da definire, il monitoraggio qualitativo delle acque del fiume Dora Baltea nei pressi ed a monte delle captazioni – ad integrazione dei controlli analitici sulle acque emunte dai pozzi previsti dalla vigente normativa sulla qualità delle acque destinate al consumo umano.

f) A norma dell'articolo 8, comma 3 del Regolamento regionale 15/R del 2006, copia del presente provvedimento è trasmessa, oltre che ai proponenti:

- alla Città Metropolitana di Torino per l'inserimento nel disciplinare di concessione delle prescrizioni poste a carico del concessionario del Servizio Idrico Integrato per il territorio comunale di Borgofranco d'Ivrea – S.M.A.T. S.p.A. – per la tutela dei punti di presa;

- alle strutture regionali competenti in materia di Pianificazione e gestione urbanistica e di Economia montana e foreste;

- all'Azienda sanitaria locale;

– al Dipartimento dell'ARPA.

g) A norma dell'articolo 8, comma 4 del Regolamento regionale 15/R del 2006, copia del presente provvedimento è altresì trasmessa alla Città Metropolitana di Torino per gli adempimenti relativi al Piano territoriale di coordinamento ed al Comune di Borgofranco d'Ivrea, affinché lo stesso provveda a:

– recepire nello strumento urbanistico generale, nonché nei conseguenti piani particolareggiati attuativi, i vincoli derivanti dalla definizione dell'area di salvaguardia di cui al presente provvedimento;

– emanare i provvedimenti necessari per il rispetto dei vincoli connessi con la predetta definizione dell'area di salvaguardia;

– notificare ai proprietari o possessori dei terreni interessati dall'area di salvaguardia il presente provvedimento di definizione con i relativi vincoli.

La presente determinazione dirigenziale sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ai sensi dell'articolo 61 dello Statuto e dell'articolo 5 della l.r. 22/2010, nonché ai sensi dell'articolo 40 del d.lgs. n. 33/2013, nel sito istituzionale dell'ente, nella sezione "*Amministrazione trasparente*".

Il Dirigente del Settore  
Graziano Volpe